

REGOLAMENTO MORTUARIO

COMPILATO

DAL

CONSIGLIO COMUNALE DI GRAMMICHELE

nella Seduta del 28 Ottobre 1880.



CATANIA
TIPOGRAFIA FRATELLI GALATI

—
1885.



CAPITOLO I.

Distribuzione del Camposanto

Art. 1. Il camposanto è destinato per le sepolture delle persone di tutti i morti nel Comune a qualunque culto essi appartengono. Per gli acattolici e pei bambini non battezzati potrà essere assegnata una sezione separata entro il recinto.

Art. 2. Le sepolture sono comuni e private.

Art. 3. Le sepolture comuni sono a cielo scoperto. Le sepolture private possono essere a cielo scoperto o nelle edicole.

Art. 4. Il Camposanto è di dieci sezioni formanti dieci rettangoli, in ciascuno dei quali ogni anno verrà praticata la inumazione degli estinti nel paese, passando successivamente nelle altre sezioni, fino a tanto che dopo il decimo anno, raccolti gli avanzi

dei cadaveri, che furono inumati nel primo anno nella prima sezione, verranno senza disperderne alcun frammento rivertemente riposti negli ossari comuni; e così di seguito per le altre nove sezioni; la quale operazione sarà ripetuta ogni decennio.

Art. 5. Il Camposanto ha degli ossari comuni oltre ai particolari nelle rispettive sepolture private, complessive.

CAPITOLO II.

rt. 6. Ogni sepoltura privata è individuale o complessiva, e la concessione del terreno può essere perpetua o temporanea.

La concessione temporanea può stabilirsi per un tempo non minore di anni dieci nè maggiore di anni trenta.

Art. 7. La concessione del terreno per sepoltura perpetua o temporanea sarà consentita dal Municipio col concessionario, il quale sarà tenuto pagare contemporaneamente all'atto di concessione a garanzia della esecuzione il prezzo corrispondente giusta le tariffe annesse al presente regolamento ad oggetto di situarvi una lapide, od un monumento, ovvero una edicola, secondo la dichiarazione del concessionario d'accordo col Municipio; e ciò nel termine perentorio non maggiore di anno uno dal dì dell'atto di concessione.

Se però sarà scorso infruttuosamente il predetto termine per qualsiasi causa, allora resterà risolta di pieno diritto la concessione ed il terreno rimarrà

libero a disposizione del Comune, talchè dopo anni dieci dal seppellimento le ossa dei cadaveri ivi sepolti saranno rimossi e conservati nell'ossario generale.

10 Art. 8. L'uso delle sepolture concesse con edicole agli ecclesiastici o alle associazioni riconosciute, è limitato ai soli individui che vi fan parte.

11 Art. 9. Le sepolture, e le opere in generale che si costruiscono dai concessionari delle sepolture private, rimarranno sempre proprietà del Camposanto.

I concessionari quindi non ne hanno che il semplice uso, il quale è trasmessibile solamente in tutto od in parte per successione testamentaria o legittima, con le condizioni imposte dal Municipio nell'atto originale di concessione.

12 Art. 10. La concessione trentenaria o perpetua di un terreno per sepolture complessive s'intende fatta pel concessionario stesso, pel suo consorte, pei suoi ascendenti e discendenti, agnati in linea retta comprendendovi anche le spese dei medesimi.

13 Art. 11. Può il concessionario o chi lo rappresenta permettere che nella sepoltura sia deposto il cadavere di alcun suo parente, collaterale sino al quarto grado inclusivamente, in tal caso dovrà dare il suo permesso in iscritto da presentarsi al Municipio.

14 Art. 12. Tutte le opere di muratura, che si faranno eseguire dai privati in costruzione di sepolture con edicole, saranno fatte previa il permesso del Municipio e sotto la sorveglianza della Commissione speciale dello stabilimento, affinchè ogni opera riesca egualmente solida ed uniforme al progetto generale.

15 Art. 13. Le concessioni di terreno per sepolture hanno per base la tariffa annessa.

16 Art. 14. Essi vengono consentite e stipolate per atto amministrativo.

CAPITOLO III.

Lapidi, Iscrizioni e Monumenti.

17 Art. 15. In ogni sepoltura privata e nelle edicole deve apporsi a spese del concessionario una lapide in marmo indicante il nome, il cognome, l'età la condizione e la patria nella persona defunta ivi sepolta, come altresì il giorno, il mese e l'anno del decesso e il nome di chi fa apporre la iscrizione. Prima di apporre tale iscrizione occorre il permesso del Sindaco.

18 Art. 16. I concessionari possono ornare le loro sepolture degli stemmi gentilizi incisi nelle lapidi. Però tali ornamenti devono essere preventivamente approvati dal Municipio e situati con l'autorizzazione dello stesso sotto la vigilanza della Commissione.

19 Art. 17. È concesso di apporre a spese della famiglia lapidi con iscrizioni ai muri di cinta in memoria degli estinti sepolti in fosse comuni, indicante la fila ed il numero della fossa, ma mediante il pagamento di un diritto secondo l'annessa tariffa.

20 Art. 18. Non si possono mutare le iscrizioni delle sepolture, nè togliere o riformare lapidi o monumenti senza l'autorizzazione del Municipio.

21 Art. 19. Se un sepolcro o tumolo particolare o e-

dicola venisse a crollare o deteriorare per qualunque avvenimento sarà invitato amministrativamente dal Municipio l'erede o rappresentante il concessionario per ricostruirlo o ripararlo infra un termine prudenziale prefisso dal Municipio; e, scorso invano tale termine, restare di pieno diritto revocata la concessione del terreno, il quale ritornerà libero ed in pieno dominio del Comune, in modo che il Municipio, scorso il decennio, farà raccogliere le ossa del cadavere ivi sepolto per farle riporre nell'ossario generale.

77 Art. 20. Il proprietario del Monumento dovrà fare rinnovare i colori delle lettere e delle iscrizioni ivi apposte quando siano logori e sbiaditi; e qualora dietro avviso del Sindaco non sarà ciò eseguito, potrà il medesimo ordinarne la esecuzione a spese del concessionario o suo erede da riscuotersi amministrativamente previa nota specifica.

77 Art. 21. Ogni qualvolta non si potrà ottenere che un monumento od una lapide guasti dal tempo o da chechessia vengano riattati dal proprietario, la Commissione dello stabilimento giudicherà se tale ornato abbia tal merito artistico da farsene la ristaurazione, e quale spesa presumersi l'importo della stessa.

In tal caso ne farà rapporto al Municipio per farne oggetto di speciale proposta al Consiglio Comunale.

CAPITOLO III.

Trasporto dei cadaveri.

74 Art. 22. Il trasporto dei cadaveri al Composanto si farà per cura del Municipio ed anche della fami-

glia o della associazione, cui appartiene la persona del defunto sotto la vigilanza dello stesso.

95 Art. 23. Dal domicilio si fa un primo trasporto al luogo del deposito, donde non più tardi della prima levata, subordinatamente però alla legge, il cadavere è trasportato al Camposanto nelle prime ore del mattino con la seguente norma: nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio prima delle sei; nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre ed Ottobre prima delle cinque; e nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto prima delle quattro.

Se però il trasporto si farà a cura della famiglia o dell'associazione, deve aver luogo nel modo seguente: nei mesi da Novembre a Febbraio prima delle ore dieci ant. e dopo le quattro p. m. Nei mesi di Marzo, Aprile Settembre ed Ottobre prima delle nove a. m. e dopo le cinque p. m. nei mesi di Maggio ad Agosto prima delle 8 a. m. o dopo le 6 p. m.

76 } Art. 24. I cadaveri saranno trasportati al Camposanto dentro i carri funebri del Comune, o dentro carri debitamente autorizzati o dentro barelle secondo l'uso.

77 Art. 25. Nessun cadavere può essere trasportato scoperto ma dev' essere riposto in cassa coperta e forato per modo che non sia punto impedita la respirazione in caso di morte apparente.

78 } Art. 26. Il conduttore del carro funebre ed i conduttori delle barelle devono essere muniti del foglio di via, da rilasciarsi dal Sindaco, nel quale sia indicato il luogo ove deve seppellirsi il cadavere nel cimitero.

Con deliberazione Consiliare in data 4. Luglio 1903. Approvata dal
Consiglio Sanitario Provinciale e dal Prefetto in data 19.
Settembre 1903. N° $\frac{22893}{24371}$ Div. San., gli art. 24 e 26 del Regol. locale
Mortuario vennero modificati come appresso:

Art. 24. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia,
e al cimitero, sarà eseguito a cura del Comune.

Esso sarà gratuito per quelli in ordine ai quali non sia fatta speciale richiesta, ed a
pagamento, secondo la tariffa stabilita dall'Autorità Municipale, per quelli in ordine ai
quali, siano richiesti servizi e trattamenti speciali.

I cadaveri saranno trasportati dentro carri propri del Comune, ove tale servizio sa-
rà assunto direttamente dal Municipio, secondo le norme della legge 29. Marzo 1903. N° 103,
e dentro carri debitamente autorizzati.

Adrà però, in casi eccezionali, il Sindaco permettere l'uso delle barelle a mano, purché
non vi si oppongano ragioni sanitarie ed il mezzo sia riconosciuto conforme a civiltà.
Anche in tali casi la carrozza deve seguire il feretro.

Art. 26. Nessun cadavere può essere ricoverato nel Cimitero per essere inumato, tumola-
to o cremato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione diretta rilasciata dal

"

L'Ufficiale dello Stato Civile, quale atto sarà ritirato dal Custode del
Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

7

- 79 Art. 27. I conduttori nel riceversi il cadavere notano gli oggetti del vestiario nella rubrica del foglio di via, restando proibito di riceverlo perfettamente nudo.
- 20 Art. 28. È vietato di cuoprire in qualunque modo il volto del cadavere, di chiuderne la bocca e le narici o di legarne o fasciarne i piedi e le mani.

CAPITOLO V.

Seppellimento dei cadaveri.

- 21 Art. 29. Nessun cadavere può essere sepolto ignudo.
- 27 Art. 30. Nelle fosse comuni non è permesso di deporre il cadavere in casse metalliche o di qualunque altra materia di lunga durata.
- 27 Art. 31. Nelle fosse particolari il cadavere dev'essere sepolto in feretro chiuso.
- 24 Art. 32. Le dimensioni delle casse o dei feretri in cui devono chiudersi i cadaveri, sia per seppellirsi nelle fosse comuni, sia nelle private, devono essere costantemente di metri due di lunghezza con metri 0, 50 di larghezza.
- 25 Art. 33. Le fosse comuni in ognuna delle dieci sessioni di cui all' art. 4 devono essere disposte a file parallele segnate alle loro estremità coi numeri romani, in progressione naturale incisi in pilastri intersecati trasversalmente da tante altre file segnate dai numeri arabi, scritti nel centro della crocetta che s'impianta in capo ad ogni fossa, nella inumazione saranno aggiunti tre Chilogrammi di calce dentro la cassa d' ogni cadavere.

- 36 Art. 34. In ogni fossa privata individuale non può riporsi che un sol cadavere sia di adulto, sia di adolescente o fanciullo, eccettuati casi di due gemelli racchiusi in una sola cassa o di un bambino morto contemporaneamente alla madre.

CAPITOLO VI.

Esumazioni ed Autopsie.

- 37 Art. 35. Non è permesso, eccetto i casi di pubblica salute, ed incumbenze giudiziarie, di esumare i cadaveri, o di praticare autopsie senza il consenso della famiglia del defunto ed il permesso del Sindaco, l'uno e l'altro per iscritto.

Questo permesso dev' essere subordinato alle leggi sanitarie.

- 38 Art. 36. Le autopsie, tranne il caso d' incumbenze giudiziarie si devono fare in ore da stabilirsi dal Sindaco e nello apposito locale a ciò destinato.

- 39 Art. 37. Per le autopsie e per l' esumazioni di cadaveri eseguite dall' Autorità giudiziaria, deve la stessa darne immediatamente avviso al Sindaco.

- 40 Art. 38. Deposto un cadavere in un tumolo non potrà più essere rimosso, senza speciale permesso del Sindaco, o con le riserbe e condizioni stabilite per le inumazioni.

CAPITOLO VII.

Rinnovazione delle fosse.

- 41 Art. 39. Le sepolture comuni non si possono rinnovare prima del decennio, dovendosi però incomin-

ciare il rinnovamento del terreno dalla più antica occupazione di esso non minore di anni dieci. Ma nel caso, che lo spazio del Cimitero destinato alla inumazione nelle fosse comuni non può permettere che esse stiano dieci anni senza essere rinnovate, allora sarà divenuto allo ampliamento del Cimitero.

Le sepolture private per concessione temporanea non possono essere rimosse pria del decennio o trentesimo anno, secondo l'atto di concessione.

113 Art. 40. Nel nettare le fosse comuni e quelle private si raccoglieranno nel modo più riverente e religioso le ossa e si deporranno nell'ossario generale o particolare secondo i casi.

I frantumi dei feretri saranno bruciati. Le lapidi che ancora si trovassero in buono stato saranno poste presso l'ossario od in altra località a ciò destinata.

114 Art. 41. Le spese necessarie per queste operazioni saranno a carico del Municipio.

CAPITOLO VIII.

Buon ordine del Camposanto.

115 Art. 42. Il Camposanto è aperto al pubblico nelle ore indicate qui appresso: nei mesi di Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre dalle ore 11 a. m. alle 4 p. m. — In Marzo, Aprile, Settembre ed Ottobre dalle 10 a. m. alle 5 p. m. In Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto dalle 9 alle 11 a. m. e dalle 4 alle 8 p. m. mezz'ora prima di quella fissata per la chiusura si dà con la campana il segno d'uscita e non

si permette più l'ingresso. — Nei giorni di pioggia, neve o di fitta nebbia il Camposanto resta chiuso al pubblico.

46 Art. 43. Non sarà mai libero l'ingresso nelle ore in cui si sogliono fare le tumulazioni, e mentre si fanno autopsie ed esumazioni ed aperture di tumoli.

47 Art. 44. Niuno potrà visitare il Camposanto fuori delle ore designate senza uno speciale permesso del Sindaco.

48 Art. 45. Le persone alle quali è affidata la custodia del Camposanto devono vegliare affinchè vi sia mantenuto il buon'ordine ed il dovuto rispetto e non si rechi danno alle opere d'arte ivi esistenti.

CAPITOLO IX.

Parte organica del Camposanto.

49 Art. 46. Soprintende al servizio del Camposanto una Commissione speciale composta di un Consigliere Comunale, d'un ecclesiastico, d'un Medico, e di un Architetto a scelta del Consiglio presieduta dal Sindaco, coadiuvato da un commesso dello Stato Civile destinato dal Municipio.

50 Art. 47. L'ufficio dei componenti la Commissione è gratuito.

51 Art. 48. Essi durano in ufficio per un anno, ma possono essere confermati, rinnovandosi per metà ogni anno.

52 Art. 49. È affidato alla Commissione speciale la sorveglianza sulla conservazione materiale del Cam-

posanto e degli edifizii dipendenti. Essa veglierà anche all'esatto adempimento dei doveri del Cappellano e del personale di servizio e suggerirà al Sindaco i miglioramenti che ravviserà opportuni.

53 Art. 50. Questa Commissione accederà una volta al mese per lo meno al Camposanto per visitarlo in tutte le sue parti, oltre ad altre visite a tempo indeterminato perchè riescano improvvise. Esaminerà segnatamente se sia in ogni parte osservato il Regolamento, se sia necessaria alcuna opera Edilizia, e se sia da adottarsi qualche provvedimento per la pubblica sanità. Indi riferirà al Sindaco in iscritto il risultato della visita.

54 Art. 51. Gli impiegati a stipendio sono: un cappellano, un custode, un interratore e due seppellitori, se si farà il trasporto in barelle.

55 Art. 52. Il Cappellano è nominato dal Consiglio Comunale. Gli altri impiegati dalla Giunta, pel periodo di tempo ad essa ben visto. L'uno e gli altri possono essere confermati.

56 Art. 53. Il Cappellano deve scegliere a suo coadiutore un sacerdote, da cui deve essere surrogato nella di lui mancanza, purchè ottenga il gradimento del Municipio.

57 Art. 54. Il Cappellano o suo surrogato in caso di suo legittimo impedimento, 1. deve associare ogni cadavere dal domicilio al Camposanto, ove alla introduzione gli darà la rituale aspersione dell'acqua benedetta e farlo deporre nella stanza in deposito; 2. iscrivere tantosto nello apposito registro la data e le generalità del cadavere; 3. celebrare nella chie-

sa ivi addetta la santa messa o altro divino ufficio mortuario, semprechè ne sarà richiesto dai fedeli o pietosi previa elemosina pietosa; 4. farà eseguire il seppellimento del cadavere nella sua integrità e vestimenta annesse, scorso il termine stabilito nello avviso di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile; 5. vigilare per l'osservanza dei presenti regolamenti e pei lavori che si eseguiscano nel Cimitero; 6. sorvegliare per l'adempimento dei propri doveri il custode, i seppellitori, sia nello scavamento delle fossi ed interrimento, sia in tutt'altri lavori bisognevoli; 7. curare le conservazioni dei mobili ed arredi sacri e tutti gli oggetti pertinenti al pio luogo dei quali terrà nota nell'apposito inventario; 8. invigilare sulla condotta dei detti impiegati e di ogni mancanza farne prontamente inteso il Sindaco; 9. assistere alle autopsie ed esumazioni; 10. custodire e tenere in regola i registri che gli saranno imposti dal Municipio; 11. deve prestare il suo servizio giornaliero dalle ore 12 a. m. ad ore due pomeridiane pria dell'avemaria.

28 Art. 55. Il custode deve garentire tutto il materiale del Camposanto dei guasti e sfregi, che potessero apportarsi dai visitatori, espellere dal sacro recinto i perturbatori ed anche assicurare i delinquenti per tradurli all'Autorità di P. Sicurezza; a sostenere il Cappellano nella celebrazione degli uffici divini, soprintendere ai lavori che si praticeranno nel Camposanto sia dal Comune, sia dai privati.

Egli ha l'obbligo della residenza nel Camposanto in alloggio appositamente destinato.

59 Art. 56. L'interratore o vangaio è destinato a scavare le fosse, prontuandone ogni giorno quanto presuntivamente se ne crederanno necessarie ed a riempirle o colmarle di terra appena depostovi il cadavere o feretro.

Le dimensioni di ogni fossa saranno di un metro e mezzo a due metri di profondità, di ottanta centimetri di larghezza, e di due metri e cinque centimetri di lunghezza.

La distanza di una fossa all'altra sarà di 30 a 40 centimetri per ogni lato.

Per le fosse private complessive le dimensioni saranno maggiori, da stabilirsi dai concessionari d'accordo col Municipio. Gli interratori devono il loro servizio giornaliero dallo spuntare del sole sino alle ore 24 italiane, e terminato il preparamento convenevole delle fosse necessarie devono eseguire tutti altri lavori che loro saranno ordinati.

60 Art. 57. È obbligo dei seppellitori di trasportare il cadavere in barelle dalla casa mortuaria al deposito, e da qui al Camposanto, se in barelle, o di accompagnarlo, se trasportato in carri, qualora però non assuma quest'ufficio di traslazione la famiglia o l'associazione, cui appartiene il defunto.

Devono essi calare i cadaveri nelle fosse e nelle sepolture, esumarli quando vi saranno richiesti, risotterrarne le reliquie dopo le autopsie; nel rinnovamento delle fosse raccoglieranno le ossa e le riporranno.

64 Art. 58. Tutti gl' impiegati sono alla immediata subordinazione del Cappellano, ed in mancanza del Custode.

67 Art. 59. Nessuno di essi potrà mai pretendere retribuzione o mancia per chicchessia dai visitatori o dai parenti dei defunti a pena della perdita dell' impiego.

63 Art. 60. Il Cappellano è sotto l'immediata direzione del Municipio, il quale può farsi rappresentare da una Commissione speciale, eletta dal Consiglio Comunale.

Il detto Cappellano, Custode ed interratori non possono assentarsi da questo Comune senza permesso del Sindaco.

62 Art. 61. I contravventori alle disposizioni contenute nel Regolamento sono passibili delle pene di polizia stabilite dal Codice Penale.

Tariffa N. 1.

Dei diritti da pagarsi al Municipio per la concessione delle sepolture.

Concessione di sepolture	Peranni 10	Peranni 30	Perpetua- mente
Per ogni metro quadra- to di solo terreno.	L. 5.	L. 12.	L. 30.

Lapidi.

Per apposizione di lapidi contro il muro di recinto per le fosse comunali L. 15.

Per apposizione con lunghe iscrizioni da rimanere perpetuamente in memoria di persone sepolte temporanee L. 50.

Idem per persone non sepolte nel Camposanto L. 80.

1. Colui che da principio avrà avuto la concessione a tempo, e poi la domanderà perpetua allora egli pagherà il di più per la tassa che bisogna per avere la perpetuità.

2. Quando la tassa da pagare sarà maggiore di L. 100, sarà in facoltà del concessionario di pagare invece del capitale, il frutto al sette per cento su esso.

Per copia conforme ad uso Amministrativo.

Il Segretario
M. Fragapane

Visto — Il Sindaco
G. GIANFORMAGGIO.

Approvato dalla Deputazione Provinciale nella seduta del 30 dicembre 1880.

Il Prefetto firm. — MINGHELLI VAINI.

I Deputati firm. — Pasini — Gagliani — Valle — Scalia — Tedeschi — Spedalieri — Il Segretario — G. Diblasi.

Vistato per gli effetti dell'articolo 138 della Legge Comunale e Provinciale dal Ministero dell'Interno in data del 23 Febbraio 1881.
